

COMUNE DI VIMERCATE
Provincia di Monza e Brianza
Data 22 LUG 2013
Prct. N° 27611
Cat.....Cl.....Fasc.....

Lombardia 313/2013/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua

dott. Giuseppe Zola

dott. Gianluca Braghò

dott. Alessandro Napoli

dott.ssa Laura De Rentlis

dott. Donato Centrone

dott. Francesco Sucameli

dott. Cristiano Baldi

dott. Andrea Luberti

Presidente

Consigliere

Primo Referendario

Referendario

Referendario

Referendario

Referendario (relatore)

Referendario

Referendario

nell'adunanza pubblica del 25 giugno 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131:



Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Udito il relatore, referendario dott. Francesco Sucameli.

Premesso che

1. Il Comune di Vimercate (MB) ha una popolazione di 25.601 abitanti ed è pertanto soggetto al Patto di Stabilità interno (PSI). La somma delle entrate ordinarie (primi tre titoli del bilancio), sulla base dell'esaminato questionario sul rendiconto 2011, ammontava, nello stesso anno, ad € 19.922.226,89.

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dai Revisori del Comune sono emerse varie criticità su cui è stata effettuata istruttoria (cfr. nota CC prot. n. 2734 del 15 marzo 2013; e nota prot. n. 6018 del 06 giugno 2013), riguardanti la società CIED Srl.

In particolare, l'istruttoria ha riguardato diversi profili tra cui il divieto di attività *extra moenia* ai sensi della normativa "Bersani" (art. 13 D.L. n. 223/2006), e l'emersione di criticità gestionali della liquidazione e dei rapporti finanziari con i comuni.

In base all'esame della prefata risposta istruttoria, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1 della Legge n. 266 del 2005 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia collegiale di competenza e per l'allargamento dell'istruttoria a tutti i comuni partecipanti a CIED srl.

Il deferimento, infatti, ha interessato, oltre che il comune di Vimercate, in via di una connessione oggettiva con una delle vicende trattate (partecipazione nella società CIED SRL), anche i comuni di:

Denominazione ente	Provincia	Data inizio partecipazione
Comune di Sovico	MB	15/05/2001
Comune di Arcore	MB	25/09/1996
Comune di Caponago	MB	26/09/1996
Comune di Concorezzo	MB	26/09/1996
Comune di Merate	LC	25/09/1996
Comune di Gorgonzola	MI	25/09/1996
Comune di Bellusco	MB	25/09/1996
Comune di Cernusco sul Naviglio	MI	25/09/1996
Comune di Albiate	MB	23/07/2004
Comune di Vimercate	MB	25/09/1996



All'adunanza della Sezione del 25 giugno 2013 sono intervenuti, quali rappresentanti dei Comuni:

- per Vimercate - Paolo Brambilla, Sindaco e Ciro Maddaluno, Segretario Generale;

- per Arcore – Margherita Folli, Funzionario Servizio finanziario, e Valentina Del Campo, Assessore al bilancio e Vicesindaco;
- per Gorgonzola – Angelo Stucchi, Sindaco e Debora Carpanzano, Dirigente Settore finanziario;
- per Bellusco – Roberto Invernizzi, Sindaco;
- per Cernusco sul Naviglio – Fortunato Napoli, Segretario Generale e Amelia Negroni, Responsabile Servizio Finanziario;
- per Caponago – Luigi Cerizza, Vicesindaco e Fabrizio Brambilla, Responsabile Servizio Finanziario;
- per Albiate – Giuseppe Munafò, Revisore;
- per Concorrezzo – Mauro Capitano, Vicesindaco.

Hanno, inoltre, presentato memorie i comuni di:

- Caponago prot. n. 6537 del 24/06/2013;
- Cernusco sul Naviglio prot. n. 6590 del 25/06/2013;
- Gorgonzola prot. n. 6613 del 25/06/2013;
- Merate prot. n. 6588 del 25/06/2013.

In particolare, gli intervenuti hanno riportato quanto segue:

I comuni di Caponago, Merate e Cernusco hanno evidenziato che la partecipazione, dopo la cessione della quota al socio privato, era stata ritenuta da comuni non più strategica ai sensi degli artt. 3, comma 27 e ss, della finanziaria 2008 e, perciò, avevano avviato le procedure di dismissione (tenuto conto anche della paventata incompatibilità con l'art. 13 del decreto Bersani"). Nei casi di Caponago e Merate la gara per la vendita della quota era andata deserta; per Cernusco la decisione è stata comunque sopravanzata dalla deliberazione societaria di liquidazione.

Il comune di Gorgonzola afferma che già nel 2009 (con mail del 25/06/2009 prodotta in memoria) aveva chiesto alla società CIED Srl, se avesse avviato le procedure per dare attuazione all'art. 13 del decreto Bersani; la società, in ultimo, aveva riconosciuto il proprio carattere di società strumentale, quindi l'assoggettamento all'art. 13 sopra richiamato, non fornendo ulteriori indicazioni. Peraltro, il comune, nel 2010, aveva affidato alla società CIED srl nuovi servizi per un totale complessivo di € 15.128,00, mentre dal 1° gennaio 2011 l'Ente non ha più affidato servizi alla società CIED srl in liquidazione.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle

relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del Dlgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni

irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Tanto premesso, sono state oggetto di attenzione collegiale le seguenti criticità:

Società mista CIED srl, con la partecipazione di maggioranza relativa di un privato, con gestione costantemente in perdita ed attualmente in liquidazione. Violazione del decreto Bersani e gestione in conflitto d'interessi.

2. CIED (centro elaborazione dati) S.R.L. è una società in cui il Comune di Vimercate partecipa direttamente con una quota del 10,112%, insieme con gli altri soci di cui alla seguente tabella:

Denominazione ente	Provincia	Data inizio partecipazione	Quota partecipazione %				
			2013	2012	2011	2010	2009
Comune di Sovico	MB	15/05/2001	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
Comune di Arcore	MB	25/09/1996	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110
Comune di Caponago	MB	26/09/1996	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
Comune di Concorezzo	MB	26/09/1996	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110
Comune di Merate	LC	25/09/1996	7,866	7,866	7,866	7,866	7,866
Comune di Gorgonzola	MI	25/09/1996	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110
Comune di Bellusco	MB	25/09/1996	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620
Comune di Cernusco sul Naviglio	MI	25/09/1996	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
Comune di Albiate	MB	23/07/2004	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
Comune di Vimercate	MB	25/09/1996	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110

□

A norma di statuto il suo oggetto sociale consiste nello «studio, la progettazione, e lo sviluppo di sistemi informativi, in particolare per gli Enti pubblici, in conformità con le tecniche più evolute, le norme e gli standard di legge; l'assistenza e la consulenza, in particolare agli Enti pubblici, in ogni fase del processo di informatizzazione e in ogni settore: software, hardware e connettività; l'installazione di nuovi programmi, la costruzione di data base, l'acquisizione di dati attraverso studi e rilevazioni, ricerche, accertamenti, etc.; la prestazione di servizi di elaborazione dati, trattamento dati, rilevazione dati e attività di supporto, in particolare agli Enti pubblici per le gestioni di sportello; la commercializzazione di prodotti (hardware) e programmi (software) connessi all'informatica, alla telematica ed alle tecnologie dell'informazione e trattamento dati; la prestazione dei servizi tecnico-commerciali connessi allo svolgimento delle predette attività».

Di seguito i principali **Dati di bilancio**

Anni	2009	2010	2011
Patrimonio netto	€ 121.331	(€ 395.955)	(€ 351.590)
Capitale sociale	€ 180.002	€ 180.002	€ 180.002
Utile (perdita) d'es.	(€ 25.363)	€ (517.289)	€ 44.366
Valore della produzione	€ 1.804.821	€ 1.126.690	€ 649.048
Costo della produzione	€ 1.788.036	€ 1.556.027	€ 1.081.975


Si tratta di un ente in origine di diritto pubblico (consorzio) a stretta strumentalità, cui inizialmente facevano parte soltanto i comuni di Arcore, Bellusco, Cernusco sul Naviglio, Concorezzo, Merate e Vimercate.

Il consorzio è stato trasformato in s.p.a. ex art. 60 l. 142/90 nel 1996; ciò ha determinato l'apertura del capitale ai comuni di Albate e Sovico e la possibilità, prevista in statuto, di consentire la partecipazione privata.

Dal tipo di attività svolta, come emerge dallo statuto e dalla copiosa documentazione in atti che di seguito si esporrà, si evince che il servizio fornito da CIED, si configura come servizio strumentale alle funzioni degli enti committenti, essendo servizio diretto degli enti, e non dei cittadini, e retribuito direttamente dagli stessi.

Tanto premesso si espongono le seguenti criticità:

A) L'entrata del socio privato. Violazione delle norme del codice dei contratti pubblici, in assenza di una gara a doppio oggetto e successivi affidamenti concorrenziali delle commesse pubbliche



2.1. Con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del **9 maggio 2007** (DOC. 1), il comune di Vimercate si determinava a: a) conferire l'autorizzazione alla trasformazione in s.r.l.; b) conferire l'autorizzazione della cessione della quota del 40% a un privato. Si motivava la decisione con la necessità di reperire nuovo capitale di rischio, viste le costanti perdite della s.p.a., ragione per cui nel tempo era stato necessario effettuare ricapitalizzazioni e consentire l'ingresso di altri comuni; c) dare mandato per la nomina di un comune capofila per coordinare la quota maggioritaria pubblica; c) integrare la medesima autorizzazione a dei patti parasociali come allegati alla delibera.

Il Comune di Vimercate ha coordinato, per conto degli altri soci, la procedura di gara per la vendita a privati del 40% delle azioni, con gara indetta l'11 maggio 2007 (cfr. determina 444/11 del 11 maggio 2007). La copiosa documentazione inerente alla gara è stata trasmessa, con l'eccezione del solo bando, con la seconda risposta istruttoria fornita a questi Uffici [prot. n. 6267 e segg. del 13 giugno 2013]. Dalle delibere di autorizzazione dei vari consigli comunali e dal verbale di gara si evince che il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente vantaggiosa) ha dato prevalenza all'elemento economico (offerta maggiore per l'aggiudicazione della quota, 70/100 punti) e in secondo luogo alla presentazione di una documentazione sussistente di adeguati piani di sviluppo gestionale (30/100 punti: *business plan*, piano investimenti, metodologia di gestione, rispettivamente per 15, 5 e 10 punti su 100), senza sviluppare la competizione sul piano delle condizioni quali-quantitative dei servizi e forniture che sarebbero state offerte ai comuni soci che, peraltro, si impegnavano a non distogliere da CIED le plusvalenze della cessione di quota (cfr. emendamenti all'allegato B delle delibere di autorizzazione). In buona sostanza, la gara si connotava come gara per un "socio-finanziario" e non per la individuazione di un "socio-operativo" (capacità-idoneità dell'offerta di servizi e forniture erogati, con l'intermediazione della società partecipata dal socio privato).

La gara si concludeva con **l'entrata di Maggioli s.p.a. nel capitale sociale, con una quota del 40%.**

Su specifica richiesta istruttoria rivolta al comune di Vimercate, è stato appurato che il ruolo di coordinamento è stato svolto dal comune citato solo limitatamente alla fase della gara per la individuazione del socio privato, mentre non vi è stata nessuna attività di coordinamento tra i soci pubblici successivamente a tale fase.

Inoltre, l'analisi dei patti parasociali sottoscritti ha evidenziato che la cessione, di per sé, ha determinato per volontà delle parti medesime, una sostanziale perdita della *governance* della società.

I ridetti patti, infatti, contengono una serie di clausole che sanciscono il sostanziale dominio del socio privato: l'art. 3 dei patti prevede la prelazione del socio privato in caso di cessione di quote da parte dei soci pubblici; l'art. 5 stabilisce che, in caso di recesso per mancata ricapitalizzazione, le quote del recedente vadano ad accrescere quelle del socio privato; l'art. 7 sancisce che l'amministratore delegato sia espresso dal socio privato e può compiere quasi tutti gli atti di straordinaria amministrazione; l'art. 9 prevede l'obbligo dei soci pubblici di conferire i contratti alla società (con sostanziale aggiramento della disciplina del codice dei contratti pubblici).

2.1.2. In primo luogo, si rileva come oggetto della gara sia stata non solo la scelta del socio, ma anche lo svolgimento dell'attività operativa connessa.

Già con un parere dell'aprile 2007 (Consiglio di Stato, sez. II, parere 18 aprile 2007 n. 456) è stato chiarito come le pubbliche amministrazioni possono ammettere

l'accesso di capitali privati nelle loro società partecipate solo nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla neutralità dell'intervento pubblico sull'economia di mercato, attraverso una piena concorrenza "per" il mercato.

A tal fine era stato affermato che la partecipazione privata è ammessa purché:

- i. la selezione del socio non avvenga solo in base alle capacità finanziarie, ma anche per quelle operative (cioè capacità di rendere il servizio, c.d. socio operativo); a tal fine il bando deve essere equiparabile, nei contenuti, ad un bando per la selezione dell'operatore cui affidare il servizio e non limitarsi alle indicazioni delle regole per la scelta del socio;
- ii. che la scelta del socio "operativo" il connesso affidamento non sia a tempo indeterminato, ma sia prevista una sua partecipazione "a tempo", scaduto il quale si possa procedere a nuova gara.

In questo modo si affermava, da un lato, la fungibilità tra lo schema negoziale della società mista con l'appalto/concessione di servizi (col vantaggio di consentire alle pubbliche amministrazioni di reperire sul mercato Know-how e capitali), dall'altro si preservava la regola dell'evidenza pubblica come presidio della concorrenza "per" il mercato.

Questa impostazione è stata confermata dalla successiva Adunanza plenaria n. 1/2008. Non risulta che i soci pubblici si siano successivamente attivati per conformare il titolo dei rapporti commerciali con CIED con il richiamato principio di concorrenzialità nell'affidamento degli appalti di servizi e forniture a società miste, subordinando le forniture da parte di CIED a procedure di evidenza pubblica svolte secondo il vigente codice dei contratti pubblici (Dlgs. 163/2006 e s.m.i.).

B) Violazione del decreto Bersani, sub specie di divieto di svolgimento di attività extra moenia. Trasformazione dell'oggetto sociale in attività meramente strumentale in società commerciale. Illegittimità dei contratti extra moenia.

3.2. Come già evidenziato da alcuni comuni nelle proprie memorie, alcuni enti partecipanti e la stessa società avevano da tempo acquisito contezza circa l'assoggettamento dell'organismo partecipato alla normativa Bersani.

Il comune di Gorgonzola afferma che già nel 2009 (con mail del 25/06/2009 prodotta con memoria) aveva chiesto alla società CIED srl se avesse avviato le procedure per dare attuazione all'art. 13 del decreto Bersani; la società, in ultimo, aveva riconosciuto il proprio carattere di società strumentale, quindi l'assoggettamento all'art. 13 sopra richiamato, non fornendo ulteriori indicazioni. Peraltro, il comune, nel 2010,

aveva affidato alla società CIED srl nuovi servizi per un totale complessivo di € 15.128,00, interrompendo gli affidamenti solo dal 1° gennaio 2011 quando la società CIED srl era in liquidazione.

Il comune di Caponago, con lettera indirizzata alla società (prot. comunale n. 7065 del 9 luglio 2009) evidenziava le problematiche connesse alla necessità del rispetto del decreto Bersani; con successiva lettera del 10 dicembre 2009, la società CIED, in risposta a tale sollecitazione, da un lato, conveniva in merito all'assoggettamento alle norme del decreto Bersani, dall'altro, nulla indicava in merito al problema dei contratti e delle attività non regolari, limitandosi a confermare la percorribilità dell'opzione dell'affidamento diretto da parte degli enti soci.

I comuni di Merate, Cernusco sul Naviglio e Sovico già nell'assemblea societaria del 27 luglio 2010, avevano evidenziato la necessità di adeguare l'operatività della società alla menzionata normativa, nella misura in cui essa operava ormai come "società commerciale" del socio Maggioli, con comuni e soggetti non soci, quindi erogando servizi al mercato .

In particolare, il comune di Merate, come già i comuni di Gorgonzola e Caponago aveva avviato la gara per la vendita delle quote che però non ha incontrato acquirenti.

L'analisi della documentazione fornita, infatti, mostra come l'attività svolta si sia tradotta in un'indiscriminata attività di fornitura a soci e a clienti, pubblici e privati, non facenti parte della compagine sociale: come si legge nel **verbale d'assemblea del 20 aprile 2010**, per mezzo delle parole dello stesso rappresentante con delega del socio privato, la Maggioli ha operato per far perdere alla società la capacità di produrre software *in house*, trasformando l'attività della società in quella di distributore e manutentore dei prodotti del socio privato, addestrando all'uopo il personale. Sempre dallo stesso verbale, si evince altresì che i comuni soci ormai costituivano una parte inferiore del fatturato della società.

Già il **Collegio sindacale, nel verbale della propria adunanza del 27 luglio 2010**, confermava la trasformazione di CIED in una "società commerciale che rivende prevalentemente beni e/o servizi del gruppo Maggioli" e allo stesso tempo avvertiva dei rischi connessi all'incombente violazione dell'art. 13 del decreto Bersani.

In presenza di una simile trasformazione si riconferma quanto sopra evidenziato circa la violazione del codice dei contratti pubblici e si rafforzano gli indici di una sostanziale illegittimità dell'oggetto sociale concreto di CIED.

La qualificazione della società come strumentale, peraltro riconosciuta dalla stessa, determinava l'assoggettamento dell'ente partecipato alla normativa Bersani (mentre, sul piano degli obblighi di dismissione, la questione è assorbita dallo stato liquidatorio).

Al riguardo, si rammenta l'acquisito approdo giurisprudenziale secondo cui un servizio si definisce strumentale *"allorquando l'attività che le società sono chiamate a*

svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo" in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali (sul punto si rinvia alla giurisprudenza amministrativa e, per tutte: Cons. Stato, V, sentenza 5 marzo 2010, n. 1282 e Cons. Stato, sez. V, sentenza 12 giugno 2009, n. 3766).

Del resto, la fornitura dei SIT (Sistemi informativi territoriali) è per pacifica giurisprudenza ritenuto un servizio strumentale (cfr. per una ricostruzione in proposito, il parere AGCM AS588).

La società, nella misura in cui svolge servizi strumentali, dunque, è soggetta a particolari obblighi di legge, in particolare l'assoggettamento:

- all'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani) e
- alla recente disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, concernente gli obblighi di dismissione in generale riservati alle società strumentali, salvo comunque il sistema di termini e di obblighi dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 (SRC Piemonte 291/2012/PAR).

Il rispetto del decreto Bersani sub specie divieto di cumulo

2.3.1. Ai sensi della prima norma le società "c.d. strumentali" non possono svolgere l'attività a favore di enti diversi (divieto di attività *extra moenia*) da quelli costituenti o partecipanti, né possono gestire attività eterogenee rispetto a quelle di supporto alle funzioni amministrative (c.d. oggetto sociale esclusivo). Segnatamente, ai sensi dell'art. 13 del "decreto Bersani":

«Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai

sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.»

La *ratio* della norma è stata autorevolmente ed efficacemente sintetizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326 del 2008: il precetto in questione mira a separare, nel contesto dell'attività svolta attraverso organismi partecipati, la sfera dell'attività amministrativa esercitata in forma privatistica dalla attività d'impresa vera e propria, per evitare che un soggetto, che svolge entrambe le attività con una sola forma giuridica (quella della società di capitali) o che comunque gode del vantaggio competitivo derivante da una commessa pubblica, in quanto "quasi-amministrazione", sfrutti tale posizione di vantaggio per estendere il proprio mercato in condizione di non parità con i concorrenti.

Infatti, l'impresa che opera in questo modo gode del privilegio economico costituito dal cumulo di fatturati "riservati" in grado di foraggiare la propria sopravvivenza sul mercato, anche in caso di gestioni inefficienti: tali società, infatti, cumulando i contratti per servizi strumentali e servizi pubblici locali, affidati direttamente, si assicurano un provento «in grado di coprire, se non tutte, la maggior parte delle spese generali, in sintesi: un minimo garantito [...]. In una tale situazione, è fin troppo evidente che ogni ulteriore acquisizione contrattuale potrà avvenire offrendo sul mercato condizioni concorrenziali, poiché l'impresa non deve imputare al nuovo contratto anche la parte di costi generali già coperta, ma solo il costo diretto di produzione. Gli ulteriori contratti, sostanzialmente, diventano più che marginali e permettono o la realizzazione di un profitto maggiore rispetto all'ordinaria economia aziendale del settore, ovvero di offrire sul mercato prezzi innaturalmente più bassi, perché non gravati dall'ammortamento delle spese generali [...]. Potenzialmente ciò induce ed incoraggia il capitalismo di Stato e conduce alla espulsione delle imprese private marginali.» (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 18 giugno 2009, n. 1161).

In conseguenza dei richiamati divieti legislativi, infatti, era onere degli enti locali intervenire entro il 4 gennaio 2010 per adottare soluzioni organizzative che comportassero la reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero l'affidamento a terzi con gara dei servizi pubblici locali a rilevanza economica o, ancora, la creazione di distinti organismi societari per la gestione in modo separato delle attività strumentali e dei servizi pubblici locali.

In proposito si rammenta che l'art. 13 del "decreto Bersani" (D.L. n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006) ha stabilito per le società strumentali:

a) il divieto di svolgere attività *extra moenia* per enti diversi da soggetti costituenti, partecipanti e affidanti (divieto di partecipare a gare o di essere affidatarie in via diretta degli stessi servizi per altri soggetti, pubblici o privati, turbando la concorrenza attraverso il sostegno del capitale pubblico);

b) la necessaria "esclusività" dell'oggetto sociale, vietando il cumulo di attività strumentali e quella consistente in servizi pubblici locali su un medesimo soggetto societario partecipato.

Il decreto Bersani, in sostanza, ha confermato che l'attività economica (cioè la produzione di beni e servizi destinata al mercato) è in linea di massima preclusa ai soggetti pubblici, come emerge altresì dal dettato normativo dell'art. 3 commi 27 e ss. della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), che obbliga a dismettere le partecipazioni non compatibili con le finalità istituzionali e che a tale scopo obbliga l'ente locale ad assumere un'apposita delibera ricognitiva. In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha osservato che la norma in questione appare ricognitiva di principi immanenti al sistema del diritto amministrativo (così la citata Ad. Plen. n. 10 del 2011; cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 1574 del 2012 e n. 122 del 2013).

In sintesi, in stretto raccordo con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in assenza di una disposizione di legge in senso contrario, *«sembra che il logico corollario sia rappresentato dal generale divieto [...] di istituire società di capitali con scopo meramente lucrativo (le cui finalità esulano, per definizione, dal perseguimento delle tipiche finalità istituzionali)»* ovvero *«aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»*

L'attività d'impresa è invece (eccezionalmente) ammessa quando: a) l'ente pubblico stesso è istituito con finalità di lucro; b) e ciò sia disposto «in virtù di espressa previsione» dell'ordinamento.

In base alla stessa interpretazione sistemica, per l'ordinamento hanno legittimazione le partecipazioni in società «che producono servizi di interesse generale» nonché «che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, [del Codice dei contratti pubblici] e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte degli enti in questione, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza» (cfr., appunto, il decreto Bersani, l'art. 3, comma 27 della L. n. 244/2007, nonché l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012).

Nel caso di servizi strumentali, peraltro, da un lato, tali attività si devono ritenere ammesse implicitamente dall'art. 3 commi 27 e ss. della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), che però obbliga a dismettere le partecipazioni non inerenti con le finalità

istituzionali e che a tale scopo obbliga l'ente locale ad assumere un'apposita delibera ricognitiva. Tale strumentalità deve essere "stretta", nel senso che è ammessa nella misura in cui è necessaria, esclusivamente, al perseguimento dei fini istituzionali (cfr. da ultimo Lombardia n. 263/2013/PAR), inerenza e stretta necessità che viene meno, come specificato dalla normativa Bersani, quando essa cessa di essere attività di autoproduzione (cioè rivolta agli stessi soci) volta a consentire lo svolgimento delle competenze e si connota come attività imprenditoriale *pleno iure*, rivolta al mercato.

Detto in altri termini, l'attività imprenditoriale (con le eccezioni sopra menzionate) non ricade nel novero delle competenze attribuite agli enti, mentre l'attività strumentale *intra moenia* non si delinea come esercizio d'impresa, quanto come attività amministrativa di diritto privato (in quanto manca la destinazione al mercato, svolgendosi obbligatoriamente, come specificato dal decreto Bersani, in termini di autoproduzione).

Ai sensi del decreto Bersani, pertanto, alle società strumentali è vietato contrarre appalti di forniture o servizi da parte di committenti che non siano soci, tanto in affidamento diretto che attraverso gara; peraltro, esse possono ricevere commesse dirette dai propri soci:

- secondo i principi dell'*in house providing*, se si tratta di società a capitale interamente pubblico,
- nel caso di società mista, previa una gara a doppio oggetto, in cui si selezionino il socio, contemporaneamente, per la sua capacità finanziaria ("socio finanziario") e per le caratteristiche oggettive dell'offerta che la sua partecipazione implica ("socio operativo"): in tal caso, la partecipazione "operativa" alla società deve essere necessariamente a tempo determinato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 1/2008) onde evitare la vulnerazione sostanziale della concorrenza sui mercati interessati.

La destinazione a terzi del prodotto è ammessa invece in caso di servizi pubblici locali, che possono essere affidati a società nella forma della "concessione": la ragione di ciò sta nel fatto che mentre nell'appalto di servizio il fatturato dell'impresa è integralmente legato al danaro pubblico, in caso di concessione di pubblici servizi l'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni direttamente ai cittadini e ai soggetti privati che le remunerano, almeno per una parte significativa, mediante la corresponsione di un prezzo; detto in altro termini, poiché l'impresa assume il rischio della gestione del servizio e della remunerazione delle prestazioni effettuate, salvo il rispetto dei principi comunitari di concorrenza "per" il mercato, è ammessa, (nel caso dell'*in house providing*, solo accessoriamente rispetto al fatturato complessivo) l'attività *extra moenia*.

Da ultimo, il novero delle norme che limitano la possibilità di detenere partecipazioni societarie finalizzate al godimento di attività strumentali si è arricchito delle previsioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (art. 4). Tale disposizione prescrive precisi obblighi di dismissione per tutte le società strumentali partecipate dalla pubblica amministrazione.

In definitiva, appare evidente la violazione, per quanto concerne i contratti *extra moenia*, del decreto Bersani e dell'art. 3, comma 27 e ss. della L. n. 244/2007, mentre, con riguardo all'attività svolta nei confronti dei soci, l'uso della partecipazione nella società mista, in assenza di gare a doppio oggetto e di successive gare per l'affidamento delle commesse, appare lo strumento per aggirare la disciplina dei contratti pubblici.

Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell'art. 13 del Decreto Bersani, comma 4, «*I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data*».

C) Il permanente stato di crisi e la messa in stato di liquidazione. Conflitto d'interesse del socio privato e mancata vigilanza dei soci pubblici: la vicenda della cessione della sede e la deliberazione di un finanziamento straordinario finalizzato ad evitare il fallimento attraverso un concordato preventivo.

3. La società, peraltro, risulta in perdita pressoché costante a partire dall'esercizio 2007, a parte il 2008, chiuso in sostanziale pareggio (utile per € 2.676,00) e il 2011, in cui, per effetto della liquidazione dell'immobile a favore del socio privato si è avuta un'entrata straordinaria che ha determinato un saldo positivo per € 44.366,00. Il bilancio 2012, alla data della camera di consiglio, non era stato ancora approvato.

Dopo l'ingresso del socio privato e subito prima della liquidazione (cfr. **verbale dell'assemblea dei soci del 20 aprile 2010**) l'amministratore delegato – come già ricordato, espressione, in forza di patti parasociali, del socio privato – rassicurava i soci sull'andamento societario dopo l'ingresso della Maggioli nella compagine sociale, sottolineando nel 2009 il risultato era negativo (€ 25.363,00), solo per effetto dell'applicazione delle imposte, avendo ormai la società recuperato redditività.

Per contro, già nel verbale dell'**assemblea ordinaria del 27 luglio 2010**, si prospettava la vendita dell'immobile sede di Via Galbusera, 28 a Vimercate, per far fronte a previste ingenti perdite (nel verbale si menziona un budget al 31.12.2010 che evidenziava la prospettiva di perdite per € 221.000, causato della riduzione del fatturato e dell'invarianza dei costi, particolarmente elevati specie sul fronte del personale),

opzione di vendita, peraltro, che sarebbe già stata "accennata" ai soci in precedenza per reperire le risorse necessarie alla riorganizzazione aziendale.

Si sottolineava, infatti, che le ridotte perdite del 2009 erano state possibili solo per l'avventizio calo dei dipendenti e che il fatturato era in diminuzione in quanto i comuni soci stavano rivolgendo le loro commesse ad altri concorrenti sul mercato, cui si aggiungeva il calo della domanda da parte della restante clientela, a causa dei sempre maggiori tagli finanziari alla finanza locale.

L'amministratore, inoltre, lamentava il ridotto margine di discrezionalità amministrativa derivante dai patti parasociali del 2007 e allo stesso tempo la necessità di reperire entrate straordinarie in grado di tamponare le prossime ingenti perdite.

Questo quadro di cause ed effetti, già presenti nell'esercizio 2009, è stato alla base della crisi che prima ha portato alla,3 decisione di scioglimento, poi alla crisi definitiva dell'azienda, in quanto non ha consentito agli organi sociali di creare le condizioni per la revoca dello stato liquidatorio e ripristinare il ciclo del reddito: appariva evidente, infatti, già da allora l'incapacità dell'impresa di produrre sufficienti flussi di cassa per autofinanziare il debito e l'attività.

Prendendo atto di tali strutturali difficoltà, l'assemblea dei soci, il **15 dicembre 2010** deliberava lo scioglimento anticipato della società e la sua liquidazione.

L'amministratore delegato (Silvio Chiappella), ai sensi dei patti parasociali, espressione del socio privato, veniva confermato tra i liquidatori, cui si affiancava inizialmente Rolando Lamperti, poi sostituito da Roberto Tagliabue.

L'assemblea contestualmente allo scioglimento e l'avvio dello stato di liquidazione, ai sensi e agli effetti dell'art. 2489 c.c.:

- autorizzava la continuazione della gestione nei limiti e per gli scopi della liquidazione;
- in quest'ottica espressamente autorizzava la conclusione di contratti per importi superiore a € 300 mila cadauno, la contrazione di mutui e finanziamenti, l'effettuazione di assunzioni e licenziamenti;
- i liquidatori, inoltre, ricevevano incarico ed autorizzazione a realizzare i beni sociali, con cessioni di azienda e cessioni immobiliari, salvaguardando il loro valore e, nei limiti del possibile, i limiti occupazionali.

I liquidatori, nell'assemblea del **25 febbraio 2011** procedevano alla presentazione della situazione patrimoniale al 31/12/2010 e delle prospettive della liquidazione: per il 2011, i liquidatori affermavano di attendersi un ulteriore peggioramento della redditività dell'azienda, in quanto il calo del fatturato, costante, non veniva accompagnato dalla riduzione dei costi; in tale chiave alcuni comuni, tra cui quello di Vimercate, sollecitavano i soci pubblici a formalizzare i nuovi ordini per avere un fatturato atteso più elevato e per consentire la continuazione dell'attività.

I liquidatori, per parte propria, sul piano dei costi ordinari, comunicavano di avere avviato le pratiche per collocare in Cassa integrazione straordinaria i lavoratori; peraltro ritenevano necessario trovare entrate straordinarie per tamponare le perdite e insistevano nel reperirle attraverso **la vendita della sede (mediante cessione del leasing immobiliare)**, salva la garanzia alla società del mantenimento del godimento di un ufficio, mediante comodato, per continuare la propria attività.

Dagli atti, peraltro, emerge che il Collegio sindacale, in merito ad un'operazione siffatta, ha costantemente sottolineato che trattandosi dell'unico asset di valore dell'azienda, una sua eventuale cessione avrebbe dovuto essere accompagnata da un piano industriale per la ripresa dell'operatività (e che consentisse, quindi, di revocare la liquidazione) (cfr. infra, § 3.1.).

Nessun piano di riorganizzazione, collegato a tale cessione, è emerso dai documenti rassegnati a questi Uffici.

Dai verbali del collegio dei liquidatori (verbale riunione dei liquidatori del 27 novembre 2012) risulta, inoltre, che – in forza di accordi sindacali – tutto il personale è cessato il 31 agosto 2012, con la sola eccezione di una dipendente amministrativa che rimarrà in servizio fino alla fine di quell'anno. Risulta altresì da tale verbale che i dipendenti, che hanno avuto accesso alle liste di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, vantano crediti per TFR e retribuzioni non erogate etc. Per le operazioni di incasso di alcune fatture, il personale della Maggioli ha fornito (gratuitamente) direttamente supporto per le attività necessarie.

3.1. Il mancato adeguato presidio del conflitto d'interessi nell'ambito dell'operazione di cessione della sede al socio privato.

La sede di Via Galbusera, a Vimercate, è stata acquistata dalla società prima della cessione della quota al socio privato.

Si tratta di immobile originariamente acquistato attraverso un *leasing* immobiliare con FINECO (DOC. 4) per un costo complessivo pari a € 402.836,38. La ridetta locazione finanziaria era stata stipulata il 26.07.2002 per 10 anni (scadenza 1.11.2013). A seguito della rinegoziazione della durata del leasing, il costo è lievitato successivamente a € 483.528,00.

Nell'assemblea ordinaria del **27 luglio 2010**, già prima della liquidazione, l'amministratore dava comunicazione di avere avviato le trattative per la cessione dell'immobile, mediante cessione del leasing, fissando il prezzo di cessione sul valore dell'immobile, nettato dai canoni ancora dovuti a FINECO.

Il ricavato della cessione avrebbe dovuto coprire le perdite e fornire capitale per riorganizzare la società.

L'amministratore affermava di avere ricevuto una proposta di acquisto dell'immobile da parte di un terzo (non indicato negli atti a disposizione di questi uffici): l'offerta avrebbe avuto la consistenza di € 750 mila euro, cui, ovviamente, avrebbero dovuto essere sottratte le somme per il riscatto del *leasing* immobiliare.

Peraltro, il comune di Merate obiettava di avere stimato l'immobile per un importo pari a € 950.000.

La valutazione del comune è conforme a quella contenuta in una perizia, "giurata", redatta da un professionista all'uopo incaricato (dott. Pirola) nel 2007, in vista della cessione di una quota a soggetti privati.

L'allora amministratore delegato, poi liquidatore, ribatteva con la circostanza che tale importo non teneva conto dall'andamento del mercato immobiliare, la cui decrescita giustificava la riduzione, si osserva, di oltre il 21%.

Nella stessa assemblea del 27 luglio 2010, peraltro, veniva data lettura di una comunicazione del Collegio sindacale in cui si affermava che poiché la sede costituiva l'unico asset positivo del patrimonio sociale (come risultava dalla relazione del 2007 redatta dal dott. Pirola), era necessario affiancare l'operazione ad un piano industriale che garantisse effettivamente la continuità aziendale. (cfr. DOC. 5, verbale del Collegio Sindacale del 27 luglio 2010).

Il rappresentante del comune di Merate, in quella sede, si è astenuto dall'approvare la proposta di vendita, insieme a Cernusco sul Naviglio, Sovico e Concorezzo.

I liquidatori, nell'assemblea del **25 febbraio 2011** procedevano alla presentazione della situazione patrimoniale al 31/12/2010 e delle prospettive della liquidazione.

In quest'ottica i liquidatori comunicavano di avere avviato la trattativa per la cessione dell'immobile, la cui quotazione sarebbe stata confermata in € 760.000,00, quotazione fornita da locale agenzia sul territorio (agli atti di questi Uffici) (- 20% rispetto alla quotazione "giurata" del 2007).

La **vendita dell'immobile** è stata effettuata a seguito dell'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci del **6 maggio 2011** (DOC. 4), accettando una proposta riveniente dallo stesso socio privato, Maggioli s.p.a..

In quella stessa data i liquidatori comunicavano all'assemblea che, a quella data, le perdite per l'esercizio 2011, già prodottesi per € 129.000,00 si sarebbero aggravate e che le banche avevano cessato di concedere credito a CIED.


L'operazione di cessione, peraltro, non portava le risorse sperate, in quanto il socio Maggioli ha proceduto al pagamento del prezzo stabilito con un ulteriore ribasso della base di contrattazione del 5%, mediante la compensazione di propri crediti commerciali verso la società (in quanto principale fornitore di CIED). Segnatamente, il prezzo della cessione viene fissato in € 520 mila; scontando i canoni residui da pagare (per €

173.726,23), in tal modo l'immobile è stato ceduto per un valore complessivo di € 693.726,23, (vale a dire il 27% al di sotto della quotazione "giurata" del 2007).

Il prezzo offerto da parte di Maggioli accolla al cedente il conteggio delle attualizzazioni e delle penali per anticipata estinzione, avendo il cedente voluto procedere - sulla base di una sua scelta autonoma - all'acquisto diretto in proprietà dell'immobile, (conteggio che, si deduce dalla documentazione, essendo il ribasso del 5%, ammontare a € 28.273,77). Anche in questo caso, si registra uno scostamento rispetto alla quotazione "giurata" del 2007, pari al 24%.

Il prezzo fissato, peraltro, tenuto conto delle caratteristiche fisiche dell'edificio, appare di dubbia congruità, alla luce dei dati disponibili:

Grafico - Le quotazioni delle abitazioni in vendita - indice sintetico (valore medio fasce B, C e D) Euro/mq



Fonte: elaborazione CRESME su dati Agenzia del Territorio

Grafico tratto dal rapporto ANCE "il mercato immobiliare in Lombardia nel 2012"

Inoltre, il prezzo di cessione pattuito veniva compensato con crediti di fornitura per € 400.000,00 (Maggioli a tale data vantava: un credito finanziario verso la società per € 68.066,19, per un prestito a titolo di "finanziamento soci"; un credito commerciale proprio per € 411.627,40; crediti commerciali di terze parti acquistati, per un montante complessivo di per € 165.648,00; cui si sarebbero aggiunti € 19.036,20 per una futura cessione di crediti commerciali).

In definitiva, la società avrebbe incassato, a seguito della vendita, solo € **121.298,42.**

Nei verbali assembleari si annotano le preoccupazioni del Presidente del collegio sindacale per la violazione della *par condicio creditorum*, preoccupazione che porta a concordare la compensazione non dell'intero credito di Maggioli, ma solo di € 400.000,00.

La cessione è stata autorizzata all'unanimità da tutti i soci presenti (oltre a Maggioli s.p.a., erano presenti il comune di Bellusco, quello di Caponago, di Concorezzo e di Sovico, vale a dire il 59,4% delle quote).

3.1.1 Dettaglio dei rapporti di debito e credito col socio privato

Da segnalare che il Gruppo Maggioli, alla data del 31.12.11, aveva un debito verso CIED per € 190.613,22, pari al 26% del credito complessivo v/Clienti.

Tale posizione, creatasi nel corso del 3° e 4° trimestre del 2011, cioè a posteriori dell'avvenuta messa in liquidazione di CIED, era riferibile per:

- € 121.298,42 alla cessione del contratto di leasing immobiliare avvenuta a luglio 2011;
- € 40.845,92 ad attività commerciali svolte da C.I.E.D. srl in liquidazione;
- € 28.468,88 per note di credito da ricevere da Maggioli SpA.

Nel medesimo periodo, Maggioli SpA e le Società del Gruppo Maggioli costituivano il principale creditore di C.I.E.D. srl in liquidazione, per un valore di € 336.831,50, tutti debiti di natura, commerciale, che rappresentavano ben l'86% dell'intera esposizione debitoria di CIED verso i fornitori (totale € 390.815,41).

Alla data del 28.02.2013, il cliente Maggioli SpA e le Società del Gruppo Maggioli hanno completato il saldo di tutti i debiti nei confronti di CIED srl in liquidazione.

Il pagamento, peraltro del maggiore debito verso CIED, ovvero il corrispettivo per l'immobile, è stato versato solo il 14 gennaio 2013 (cfr. verbale collegio sindacale del 23 gennaio 2013, in DOC. 5).

3.1.2. In via preliminare, appare evidente che la cessione dell'immobile, sia avvenuta con il potenziale conflitto d'interessi del liquidatore, espressione del cessionario-socio-privato.

In disparte dell'eventuale rilevanza della fattispecie per il diritto comune (art. 2475-ter), la vicenda storica sopra rassegnata mette in evidenza l'ingiustificata mancanza di raccordo da parte dei comuni nel controllare l'adeguatezza dell'operazione di cessione, in termini di convenienza per i soci pubblici, originari finanziatori della società e dell'acquisto dell'immobile, a fronte di una cessione al socio privato che evidenzia un difetto di verifica, tramite perizie giurate o di "parte" (commissionate dai soci pubblici); manca infatti, con l'eccezione del comune di Merate, ogni tentativo di un controllo sulla congruità dell'operazione e della sua convenienza economica, considerato che la vendita interviene in una prospettiva, ormai, di cessazione definitiva dell'attività, vista la politica del personale e l'assenza di qualsiasi piano di rilancio della gestione; in tale ottica la società avrebbe dovuto alienare il proprio patrimonio nella garanzia della

massimizzazione del valore degli assets, ricercando acquirenti offerenti un prezzo in linea con la quotazione di mercato dell'immobile per pagare i debiti verso i creditori privilegiati (in primis il fisco e i lavoratori).

Il prezzo definitivo concordato nel 2011 parte da una quotazione dell'immobile di oltre il 24% (il 27% se si tiene conto che non era in nessun modo scontato l'accollo delle spese per estinzioni anticipata al cedente) inferiore alla quotazione giurata del 2007, ribasso ragionevolmente poco spiegabile con l'andamento del mercato immobiliare (cfr. supra il grafico).

Si aggiunga che il socio privato ha goduto di una non concordata dilazione nel versamento delle somme dovute, avvenuto solo nel gennaio 2013.

Inoltre, dato lo stato di decozione dell'azienda, evidenziato negli atti, la manovra si appalesa altamente rischiosa in caso di fallimento e dei suoi effetti revocatori, in quanto tale operazione ha determinato, de facto, un ingiustificato privilegio nella soddisfazione delle pretese di un creditore (il socio privato) a detrimento dei creditori che vantavano cause legittime di prelazione (fisco e lavoratori) e della collettività dei creditori chirografari.

Tale preoccupazione, del resto, era ben presente agli organi della società che, per questo motivo, hanno limitato la compensazione dei crediti col prezzo a € 400.000,00 (cfr. verbale assembleare del 6 maggio 2011, sopra citato, in particolare le osservazioni del Presidente del Collegio sindacale).

3.2. Il rifinanziamento per chiudere la liquidazione "in bonis" tramite concordato con i creditori. Profili di illegittimità.

La proposta di un finanziamento soci finalizzato a chiudere *in bonis* la liquidazione, accedendo ad un concordato con i creditori, viene avanzata dai liquidatori all'assemblea, la prima volta, contestualmente alla proposta di cessione dell'immobile (*rectius*, del leasing immobiliare), il **25 febbraio 2011**, quando peraltro, non ci sono le condizioni per effettuare finanziamenti straordinari alla società, data la presenza dei precedenti bilanci in perdita (*contra*, infatti, il divieto dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010, cfr. *infra*).

Il Presidente del Collegio sindacale, nella stessa seduta assembleare del **6 maggio 2011**, metteva peraltro in evidenza che nonostante i proventi da cessione dell'immobile, non si sarebbe verisimilmente chiusa *in bonis* la liquidazione, a meno che la società non avesse riscosso tutti i propri crediti.

Sottolineava, parimenti, la non ipotizzabilità di un finanziamento soci – come proposto dai liquidatori – da parte dei soci pubblici, stante l'orientamento già manifestato della Corte dei conti sulla non rifinanziabilità di società in strutturale perdita. Analoga osservazione veniva fatta dal rappresentante del Comune di Bellusco.

Ancora, successivamente alla cessione dell'immobile, nell'assemblea dei soci del **28 giugno 2012** (cfr. DOC 3, contenente la raccolta degli acquisiti verbali assembleari e in DOC. 5, verbale delle riunioni dei liquidatori in data 27.11.12) i soci rinviavano la decisione di rifinanziare una capitalizzazione atipica per procedere ad un concordato o chiudere *in bonis* la liquidazione, davano mandato ai liquidatori di percorrere la via del concordato stragiudiziale e, in subordine, di presentare istanza al tribunale per un concordato preventivo o "altra procedura concorsuale".

Dai verbali delle decisioni dei liquidatori (DOC. 3) del **27 novembre 2012**, constatata l'impraticabilità della chiusura *in bonis* della liquidazione e di altre procedure concorsuali (alternative al fallimento, tra cui il concordato stragiudiziale e l'ADR, accordo di ristrutturazione del debito), i liquidatori si orientano per il concordato preventivo; nello stesso verbale del 27 novembre 2012, peraltro, gli stessi liquidatori affermavano che, sulla base della consulenza dei professionisti incaricati di preparare il piano per il concordato, la società aveva necessità di reperire liquidità per i costi istruttori della procedura (le c.d. "spese di giustizia"). A causa del diniego del merito creditizio (le banche ormai rifiutano qualsiasi finanziamento alla società, ormai svuotata di personale e mezzi e incapace, quindi, di produrre reddito in grado di far fronte all'indebitamento), l'unica possibilità sarebbe stata quella di chiedere queste risorse ai soci, per un importo di € 100 mila, che essi intendono chiedere ai vari soci pro quota parte.

Davano atto, in quello stesso verbale, dell'opinione del Collegio sindacale, che esortava a percorrere la via del concordato preventivo e, se non fosse stato possibile chiudere *in bonis*, chiedere al più presto il fallimento, segnalando l'esigenza di tempestività, per il veloce deteriorarsi della situazione economica (affermazioni di tale tenore da parte del Collegio sindacale si ritrovano a partire dal verbale di tale organo del 30 ottobre 2010, in cui si invitano i liquidatori a scegliere la procedura concorsuale secondo la disponibilità dei soci ad effettuare versamenti).

La proposta dei liquidatori del rifinanziamento veniva quindi sottoposta e approvata dall'assemblea dei soci del **28 novembre 2012** (in DOC. 5, verbale delle riunioni dei liquidatori in data 27.12.12), deliberando il ricorso al concordato preventivo e il relativo finanziamento come sopra ricostruito con le seguenti adesioni:

Denominazione ente	Provincia	Quota partecipazione	Piano di riparto	Adesione
Comune di Sovico	MB	1,120	€ 1.120	No
Comune di Arcore	MB	10,110	€ 10.110	No
Comune di Caponago	MB	1,573	€ 1.573	No
Comune di Concorezzo	MB	10,110	€ 10.110	No
Comune di Merate	LC	7,866	€ 7.866	No
Comune di Gorgonzola	MI	10,110	€ 10.110	No

Comune di Bellusco	MB	5,620	€ 5.620	SI
Comune di Cernusco sul Naviglio	MI	2,250	€ 2.250	SI
Comune di Albiate	MB	1,120	€ 1.120	No
Comune di Vimercate	MB	10,110	€ 10.110	SI
Maggioli s.p.a. (socio privato)	=	40,000	€ 40.000	SI

Il socio privato aveva condizionato il proprio contributo a quello degli altri soci.

All'assemblea che ha deliberato sulla proposta di finanziamento delle spese di giustizia erano presenti i comuni di Arcore, Bellusco, Cernusco sul Naviglio, e Vimercate. Solo Arcore, presente, ha votato espressamente contro.

Gli altri comuni, tramite memorie e/o in adunanza, hanno reso noto a questa Corte che la loro volontà di non aderire era stata comunicata, per via informale, alla società prima dell'assemblea in questione.

Il comune di Sovico, che non è intervenuto in adunanza né ha presentato memoria, risulta avere negato il proprio assenso dell'operazione sulla base della documentazione istruttoria presentata dal comune di Caponago, in uno scambio preventivo di email tra i comuni interessati.

Lo schema di delibera per la variazione ai bilanci dei soci pubblici di CIED, secondo il cui testo, tra l'altro, il finanziamento alla società in liquidazione non viola l'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, è stato predisposto dal comune di Vimercate: la circostanza risulta da un mail inviata il 19 novembre 2012, dalla segreteria del Sindaco, con oggetto "bozza delibera CIED" (cfr. memoria istruttoria del comune di Caponago). In essa si legge: «Buongiorno, Come concordato nel corso della riunione dei soci pubblici di CIED; tenutasi il 15 novembre scorso, si trasmette in allegato alla presente la bozza di deliberazione in oggetto. Cordiali saluti».

Tanto premesso in fatto, si evidenziano le seguenti criticità.

3.2.1. L'elusione dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010.

Grazie alla plusvalenza prodottasi nel bilancio 2011, CIED srl è risultata in attivo, interrompendo la serie di bilanci in negativo che, ai sensi dell'art. 6, comma 19, avrebbe *ex litteris* impedito qualsiasi forma di soccorso finanziario diverso dalla ricapitalizzazione in senso stretto (della cui percorribilità, in ogni caso si può dubitare, in quanto trattasi di società già in liquidazione, cfr. *infra*).

Più specificamente, l'art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010 (conv. dalla L. n. 122/2010, successivamente modificato e integrato) vieta alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Il medesimo art. 6, comma 19, offre la possibilità alla p.a. di derogare a tale divieto, nelle ipotesi espressamente previste.

Si tratta, in particolare: a) dei trasferimenti conseguenti ad obbligazioni pubbliche già assunte (trasferimenti effettuati in ragione di convenzioni, contratti di servizio e di programma) per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero b) per operazioni rese necessarie da eventi eccezionali (mediante una procedura particolarmente gravata e demandata in ultima analisi sia a valutazioni di tipo politico che a verifiche di legalità).

Un discorso a parte fa fatto per una terza ipotesi che, tuttavia, non integra una vera e propria eccezione: l'inciso iniziale della disposizione in commento fa "*salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile*" (disposizione riferita alle società per azioni; per le società a responsabilità limitata si ritiene implicito il richiamo all'art. 2482-ter, cfr. SRC Lombardia n. 19/2012/PRSE).

L'appena evocato articolo del codice civile disciplina l'ipotesi della perdita di oltre un terzo del capitale che abbia contestualmente ridotto lo stesso al di sotto del limite legale; segue l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società in un tipo per il quale sia previsto un capitale minimo non superiore al residuo. In mancanza di tali deliberazioni la società dovrà sciogliersi (art. 2484, n. 4 c.c.).

Da un punto di vista letterale non si può non notare come, a differenza delle prime due eccezioni, il richiamo dell'art. 2447 c.c. sia fatto in apertura di disposizione, in termini di "salvezza" di una disciplina diversa da quella finanziaria: si tratta, infatti, di una norma di coordinamento tra la disciplina finanziaria e il diritto societario (cfr. in tal senso le cit. Sez. reg. controllo Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR e inoltre Sezione reg. controllo Friuli-Venezia-Giulia, deliberazione n. 74/2011/PAR) e non di eccezione in senso proprio.

In verità, proprio dalla stessa norma, si può ricavare una regola implicita, ovvero che il rifinanziamento è ammesso solo nella prospettiva della prosecuzione dell'attività sociale, la possibilità di effettuare finanziamenti straordinari è vietata nei confronti di società che non sono più in grado di proseguire, utilmente, la loro gestione caratteristica.

Infatti, la ricapitalizzazione ammessa (quella ex art. 2447 c.c. o ex art. 2482-ter) è misura ex se alternativa allo scioglimento e messa in liquidazione della società (art. 2484 n. 4 c.c.). Si tratta, in sostanza, di fattispecie che si escludono reciprocamente e non possono essere considerate l'una ricompresa nell'altra (SRC Basilicata deliberazione n. 28/2011/PAR). Il deliberato stato di liquidazione è indicativo della volontà di far cessare il ciclo di reddito di un'azienda, per la constatata strutturale incapacità di generare *cash flow* o comunque per mera volontà dei soci che in ciò sono sovrani; tale

indicazione è confermata dalla ricostruzione in fatto, che ha evidenziato come anche l'operazione straordinaria di vendita dell'immobile (che ha consentito, eccezionalmente, di realizzare un utile nel 2011) è stata sganciata da qualsiasi ipotesi di ripresa dell'attività sociale e da un piano industriale in questo senso; allo stato, la società sussiste solo per garantire la continuità giuridica dei rapporti, essendo stati dismessi mezzi e risorse, umani e strumentali.

Questa Sezione, del resto, ha più volte evidenziato che la *ratio* della disposizione va individuata nella volontà di limitare in modo drastico la possibilità per gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell'ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l'uso di risorse della collettività (cfr. SRC Lombardia n. 753/2010/PRSE: n. 535/2012/PAR).

In questo senso, la fattispecie che nega, in via assoluta, il soccorso finanziario per le sole società i cui bilanci sono in perdita da tre esercizi, costituisce una sorta, sia pure atecnicamente, di "presunzione legale", *iuris et de iure*, di contrarietà all'interesse pubblico del finanziamento per l'acclarata incapacità di prosecuzione dell'attività.

La regola dell'art. 6 comma 19, quindi, è espressione di un principio generale, che vieta finanziamenti con capitale di debito (o di rischio al di fuori del caso di cui all'art. 2447), verso soggetti di acclarata inefficienza reddituale e quindi di merito creditizio; è onere dell'ente locale, al di fuori delle fattispecie tipiche per cui sussiste il divieto assoluto (per la presunzione *iuris et de iure* di inefficienza) documentare la sussistenza dei presupposti concreti atti a rinvenire un'utilità che possa ascriversi ad un interesse pubblico specifico e concreto, un'utilità, in termini di costi/benefici, compensativa del sacrificio ulteriore richiesto agli enti pubblici soci (come, ad esempio, in caso di società in liquidazione, finanziare le procedure per consentire il recupero ai rispettivi patrimoni pubblici di beni, servizi o benefici sociali, cfr. SRC Lombardia n. 19/2012/PRSE).

Detto in altri termini, poiché l'art. 6 comma 19 cit. «vieta, alla ricorrenza di determinati presupposti, il trasferimento di risorse a società inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in virtù di contratti di servizio, a maggior ragione il divieto deve valere in una fase della vita sociale (quella della liquidazione) in cui la società ancora esiste, ma non opera», cfr. Lombardia/380/2012/PRSE e Lombardia 98/2013/PAR.

Nel caso di specie, dunque, diverse sono le argomentazioni che portano a ritenere violato l'art. 6, comma 19:

- il finanziamento non è a titolo di ricapitalizzazione, la società infatti è in liquidazione e la ricapitalizzazione è logicamente e giuridicamente scelta alternativa allo scioglimento della società (SRC Basilicata deliberazione n. 28/2011/PAR). In questo caso si viola il dettato implicito dell'art. 6 comma 19, salva la dimostrazione di un'utilità nei termini di cui sopra;

- anche a volere ritenere si possa prescindere dalla circostanza della liquidazione, la società ha nel 2011 il bilancio in attivo solo per effetto di un'operazione straordinaria (la cessione del contratto di leasing della sede al socio privato), non derivante dalla gestione caratteristica. Tale operazione, per le circostanze storiche e concrete in cui si sviluppa, appare in modo evidente elusiva del disposto di legge, dato che essa non trova spiegazione alternativa, sul piano degli scopi obiettivamente perseguiti, a quella di evitare un'ulteriore perdita in conto economico, il fallimento e il conseguente soddisfacimento concorsuale dei creditori. L'unico ad averne beneficio, infatti, appare lo stesso socio privato (la Maggioli), che in quanto creditore, per il tramite dell'acquisto, ha ottenuto sia la soddisfazione immediata delle proprie ragioni di credito (per un importo di € 400.000,00 in contrasto con la *ratio* sottesa a norme come l'art. 2467 c.c.) e l'introito nel proprio patrimonio ad un prezzo ragionevolmente più che vantaggioso rispetto al mercato. Per contro, l'attivazione della procedura fallimentare, avrebbe per lo stesso socio privato effetti pregiudizievoli, specie sul piano degli effetti revocatori.

In definitiva, non esiste possibilità di aggirare il divieto di "soccorso finanziario" a società disestate, considerato che i soci pubblici e il socio privato, a suo tempo, hanno deciso di procedere alla liquidazione, anziché ricapitalizzare e affidare alla gestione ordinaria degli amministratori il rientro della situazione debitoria.

Ove peraltro si volesse uscire dalla logica dell'art. 6, comma 19, la fattispecie sarebbe comunque incompatibile col principio di sana gestione finanziaria, perché, come si è detto, sarebbe stato onere dei soci pubblici, nella fase pubblicistica che precede le decisioni assembleari, dimostrare che il finanziamento del concordato preventivo, tramite le c.d. spese di giustizia, costituiva un'ipotesi alternativa conforme ad un interesse pubblico, attraverso un percorso motivazionale in grado di dimostrare il giovamento, l'utilità aggiuntiva, che il concordato preventivo, con le sue spese aggiuntive, avrebbe garantito in luogo del fallimento (in cui invece, i soci, risponderebbero limitatamente al capitale conferito in società), ad esempio, tramite il recupero al patrimonio dei soci di servizi o beni a suo tempo conferiti.

Tale utilità, per contro, non può essere costituita dall'evitare il fallimento in se e per sé considerato, né tantomeno evitare l'emersione delle responsabilità personali degli amministratori locali e della società che abbiano eventualmente concorso, con la loro mala gestio o con omissioni di controllo, alla decozione della società e alla dispersione di danaro pubblico.

In definitiva, le deliberazioni a monte assunte dai comuni assenzienti alla delibera assembleare che ha disposto il finanziamento da parte dei soci per le "spese di giustizia" elude il disposto dell'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010,

In secondo luogo, la deliberazione assunta a maggioranza da CIED per il finanziamento delle spese di giustizia (con il voto di Maggioli, del comune di Vimercate, Bellusco e Cernusco sul Naviglio) non costituisce titolo idoneo ad obbligare i comuni dissenzienti, in quanto la deliberazione è affetta da nullità per illiceità dell'oggetto (art. 2479-ter c.c.): appare evidente, infatti, che in una società di capitali a responsabilità limitata i soci non sono tenuti né possono essere obbligati ad altro che al capitale conferito e al versamento dei percentili ancora dovuti (artt. 2466 e 2491); infatti, anche in caso di variazione del capitale (artt. 2480 e ss.), i soci non possono essere obbligati a concorrere in misura maggiore del capitale inizialmente conferito, potendo essi decidere di non avvalersi del diritto di opzione (2481-bis) e in ogni caso non possono essere obbligati a concorrere all'attività sociale con capitale di debito anziché di rischio, in quanto in questa ipotesi non rileva lo status di socio, ma quello di terzo datore di credito, per cui vale la disciplina dell'art. 2467 c.c..

Conclusivamente, si evidenzia che il Comune presenta criticità nella gestione della società partecipata CIED srl (società mista, partecipata dal socio privato Maggioli spa al 40%), *sub specie* di:


i. aggiramento della disciplina concorrenziale in materia di affidamento degli appalti;

ii. violazione del divieto di attività *extra moenia* ai sensi del "decreto Bersani";

iii. irregolarità di gestione nella liquidazione sociale, segnatamente

α) cessione al socio privato, in conflitto d'interessi, non opportunamente presidiato dai soci pubblici, dell'unico asset sociale in grado di soddisfare i creditori e dare liquidità operativa (la sede della società);

β) deliberazione di un finanziamento a titolo di "spese di giustizia" per consentire all'ente l'istruzione e l'avvio di una procedura di concordato preventivo ed evitare il fallimento, in elusione dei limiti finanziari dell'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

con riguardo ai comuni di Vimercate (MB), di Albiate (MB), di Arcore (MB), di Bellusco (MB), di Caponago (MB), di Concorezzo (MB) di Sovico (MB), di Merate

(LC), di Cernusco sul Naviglio (MI), di Gorgonzola (MI), inerentemente alla **società CIED Srl**, le irregolarità di cui e nei termini in parte motiva. Invita i ridetti comuni a porre in essere le opportune iniziative volte a non determinare l'ulteriore ingiustificato impegno di risorse pubbliche nella gestione di CIED srl e trasmettere, entro 60 gg. aggiornamenti sulle vicende evidenziate.

ORDINA

- la trasmissione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, della presente pronuncia ai sindaci dei comuni interessati e dispone che quest'ultimi, nella loro qualità di legali rappresentanti dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione, a mezzo sistema Siquel, ovvero altri sistemi telematici, della presente pronuncia ai Revisori dei conti dei comuni interessati;
- che ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa alla competente procura della Corte dei conti.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 25 giugno 2013.


Il Magistrato Estensore

(dott. Francesco Sucameli)



Il Presidente

(dott. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria

Il 18 LUG 2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

